

Saggi

ANDREA PANZAROLA, *Contro il cosiddetto giudicato implicito* p. 307

Sinossi. Non si può ricavare dal silenzio del giudice una decisione. La teorizzazione del giudicato implicito non lede soltanto le garanzie individuali e i valori eterni del processo cancellando il diritto al contraddittorio fra le parti e tra loro e il giudice, dispensandolo dal dovere di motivare, ma può anche talora porsi in contrasto con il principio dispositivo.

Abstract. *A decision cannot be derived from the silence of the judge. The theorization of implicit judgment does not only harm individual guarantees and the eternal values of the process erasing the adversarial principle between the parties and among them and the judge, dispensing him from the duty to motivate, but it sometimes represents a limitation of party control over allegations.*

GIOVANNI MICCOLIS, *Le novità in materia di contratti pendenti nel Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*» 321

Sinossi. Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ha introdotto importanti innovazioni in materia di contratti pendenti: lo scopo del presente contributo è quello di analizzarle, avendo a mente che la struttura di base della disciplina è rimasta sostanzialmente invariata sia che per quel che riguarda la liquidazione giudiziale, che per quanto concerne il concordato preventivo. Si è preferito organizzare il lavoro partendo dalle innovazioni relative alla liquidazione giudiziale, procedura che sostituisce il fallimento, perché ad una breve descrizione della disciplina generale è seguita l'analisi sui singoli contratti disciplinati dagli artt. 173 e ss. c.c.i.; successivamente è stato sollevato un rilievo critico concernente l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 172-192 c.c.i. alla liquidazione coatta amministrativa; infine, sono state analizzate le novità in materia di concordato preventivo.

Abstract. *Corporate Crisis and Insolvency Code has introduced important developments about outstanding contracts: the purpose of this paper is to analyse them, knowing that the basic structure of the discipline remained the same both for what concerns the judicial liquidation and for what concerns the arrangement with creditors. It was preferred to organize the work starting from the innovations relating to judicial liquidation, the procedure that replaces bankruptcy, because a brief description of the general rules was followed by an analysis of the individual contracts governed by Articles 173 et seq. of the Corporate Crisis and Insolvency Code; after, the application of the rules under Articles 172-192 of the Corporate Crisis and Insolvency Code to administrative liquidation was criticised; finally, there is an analysis of the novelties relating to arrangement with creditors.*

DONATO VESE, *Pienezza della giurisdizione e limiti del sindacato del giudice amministrativo sugli atti dell'Autorità antitrust alla luce della normativa europea e italiana sul private enforcement*» 347

Sinossi. Muovendo dalla interpretazione del dato positivo offerto dal diritto italiano (artt. 24, 111 e 113 Cost.) ed europeo (artt. 6 e 11 CEDU e 47 CDFUE) come dato che postula la giurisdizione piena, il presente scritto intende offrire una soluzione al problema del sindacato di merito del giudice amministrativo sulle decisioni dell'autorità antitrust a partire da una diversa concezione della natura e della funzione del potere pubblico come potere che, in virtù della spettanza della sovranità al popolo (art. 1), è funzionalizzato al godimento pieno ed uguale (art. 3 Cost.) dei diritti fondamentali delle persone (art. 2 Cost.).

Abstract. *Starting from the interpretation of the rules in the Italian (Articles 24, 111 and 113 Const.) and European law (Articles 6 ECHR) as elements that admit the full jurisdiction, this paper aims to offer a solution to the problem of administrative judge's review over the antitrust authority's decisions, offering a different notion of nature and function of public power that, in view of people's sovereignty (Article 1 Const.), shall guarantee the full and equal legal protection (Article 3 Const.) of the fundamental rights (Article 2 Const.).*

Giurisprudenza commentata

Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 21 marzo 2019, n. 7940, con nota di ALESSIA D'ADDAZIO, *Le Sezioni unite approdano ancora sulle coste del giudizio di appello per definire il termine (di decadenza) per la riproposizione ex art. 346 c.p.c.*» 379

Sinossi. Le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi sulla sussistenza e individuazione del termine di decadenza per la riproposizione nel giudizio di appello delle domande ed eccezioni prescritta dall'art. 346 c.p.c., il cui confine con l'impugnazione incidentale è stato recentemente delineato dal Supremo Consesso. Discostandosi dalla soluzione suggerita dall'ordinanza interlocutoria (e dai limiti temporali imposti *ratione temporis* per via della disciplina applicabile alla controversia da cui è scaturita la rimessione), così come dalla giurisprudenza maggioritaria e dalla dottrina più numerosa, le Sezioni Unite forniscono un principio di diritto sofisticato e ragionevole, non senza alcuni tentennamenti di natura "sistemica".

Abstract. *The Grand Chamber of the Supreme Court has been demanded to determine the existence and identification of the deadline to submit the renewal pursuant to article 346 of the civil procedure code, whose substantial boundaries with the incident appeal have been recently marked by the Grand Chamber itself. The Supreme Court, diverging from the solution given by the referring order (and from time limits governing *ratione temporis* the dispute from which the interlocutory order arose), as well as from the prevailing jurisprudence and doctrine, states a reasonable principle, with some systematic hesitations.*

Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 31 gennaio 2019, n. 2840, con nota di RUGGERO SICILIANO, *L'opposizione all'ingiunzione di pagamento europea: le Sezioni unite tracciano i punti cardinali*» 403

Sinossi. Le Sezioni Unite si sono pronunciate in materia di opposizione ad ingiunzione di pagamento europea, ex regolamento (CE) n. 1896/2006, sulla questione inerente la modalità di passaggio dal rito monitorio europeo al giudizio a cognizione piena, affermando che spetta al creditore che ha interesse alla prosecuzione del procedimento individuare la disciplina applicabile alla tutela in via ordinaria. Il giudice che ha emesso l'ingiunzione di pagamento europea ha il solo potere di disporre il passaggio. In particolare egli deve fissare un termine perentorio al creditore per l'introduzione della tutela secondo la disciplina processuale ordinaria nella forma da esso individuata. L'autore illustra la disciplina dell'ingiunzione di pagamento europea ed esamina le tematiche concernenti il giudizio di opposizione ed il dibattito sviluppatosi in dottrina ed in giurisprudenza sull'individuazione delle soluzioni per regolare il passaggio dal rito monitorio europeo al giudizio di cognizione ordinario.

Abstract. *Joined Chambers of the Court of Cassation ruled on opposition to a European order for payment, formerly Regulation (EC) No 1896/2006, on the question of how to move from the European monitoring rite to full-knowledge judgment. asserting that it is for the creditor who has an interest in continuing the proceedings to determine the rules applicable to ordinary protection. The judge who issued the European order for payment has the sole power to order the transfer. In particular, he shall set a time limit for the creditor to introduce protection in accordance with the ordinary procedural rules in the form it has determined in relation to the nature of the creditor's legal situation. The author illustrates the discipline of the European order for payment, with particular reference to the issues concerning the judgment of opposition and the debate developed in doctrine and jurisprudence on the identification of solutions to regulate the transition from the European monitoring rite to ordinary cognition judgment.*

Trib. Bologna, sez. IV civ., ordinanza 25 giugno 2019, con nota di RICCARDO FRATINI, *Opposizione a decreto ingiuntivo con rito sommario di cognizione*» 437

Sinossi. Il Tribunale di Bologna riteneva ammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta con il rito sommario di cognizione di cui all'art. 702bis c.p.c., quando la causa rientra nella competenza del giudice monocratico e le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione sommaria, rappresentata da prove documentali. Da un lato, infatti, il riferimento letterale alla "citazione" quale forma di introduzione dell'opposizione, prevista all'art. 645 c.p.c. non indicherebbe nel giudizio ordinario la sola forma utile per l'opposizione, mentre dall'altro il rito sommario sarebbe un giudizio pienamente idoneo a restituire alle parti il contraddittorio sottratto in fase monitoria.

Abstract. The court of Bologna hold as admissible the opposition against an injunction filed with the so-called "rito sommario ex art. 702bis" of the Italian code of civil procedure when the proceeding is subject to the jurisdiction of a single judge and the defences brought by the parties are limited to a summary discovery, including only documents. First, the referral made in art. 645 of the Italian code of civil procedure to the summons ("atto di citazione") as the way to introduce an opposition, does not imply that the ordinary proceeding is the only way to oppose an injunction and, on the other hand, the "rito sommario" is a proceeding that is compliant with the need to give the parties the opportunity to open a debate on the matter at issue, that was denied in the phase of injunction.